



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

**R.P.U. 54-1/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN

presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI

giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO

giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra STEFANIA MARCHETTO, (C.F. MRCSFN66M52L840M), residente ad Artegna (Udine), via Villa, 21/4, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Forlin del Foro di Ferrara, domiciliataria

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso proposto dalla debitrice con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi e la documentazione prodotta;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo la debitrice residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) la debitrice è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza della debitrice da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta,



atteso che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 217.875,66 (di cui € 170.259,97 per debiti di natura tributaria e previdenziale, riferibili ad un'attività imprenditoriale cessata il 29.7.2008), la sig.ra Marchetto:  $\alpha$ . percepisce dal datore di lavoro Ramonda Abbigliamento s.r.l. una retribuzione media mensile netta, calcolata su dodici mensilità, di circa € 1.791,00, -  $\beta$ . non è proprietaria di beni immobili, di beni mobili registrati o di beni mobili di un qualche valore;  $\gamma$ . vive in un alloggio concesso in locazione transitoria dal Comune di Artegna ed espone spese medie mensili per il proprio mantenimento per € 1.220,00;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, è stato espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stato attestato che, permanendo l'attuale situazione lavorativa, in essere da diciassette anni e l'attuale situazione abitativa, vi sarà attivo da distribuire ai creditori al netto delle spese di procedura;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro della debitrice non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione che dovrà essere prodotta dalla ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;



**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della sig.ra STEFANIA MARCHETTO (C.F. MRCSFN66M52L840M), residente ad Artegna (Udine), via Villa, 21/4;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Ettore Giulio Barba (C.F. BRBTRG78T01E098S), del Foro di Udine, con studio a Udine in via Cavour n. 18;

-ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.



Udine, 17 luglio 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

